Civile Ord. Sez. 5 Num. 27403 Anno 2026
Presidente: CANDIA UGO
Relatore: MASSAFRA ANNACHIARA
Data pubblicazione: 20/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24657/2020 R.G. proposto da:

Elefantino Sport S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Giuttari

-ricorrente-

contro

R.T.I. Agenzia Entrate Riscossione Ge.Se.T. Italia S.p.a. Ottogas S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Baio unitamente all'avvocato Maria Voccia De Felice

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 1530/2020 depositata il 18/02/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dal Consigliere Annachiara Massafra.

FATTI DI CAUSA

1. Oggetto della presente controversia è l'avviso di accertamento n. 13040010943, emesso il 26 giugno 2017 e notificato il successivo 9 novembre 2017, per l'omesso versamento della TARSU relativa all'anno 2013, contestato a seguito del mancato pagamento dell'avviso n. 30872, notificato il 3 ottobre 2014, per l'importo di Euro 14.232,00. Detto avviso è stato impugnato dalla società contribuente e la C.T.P. di Napoli, in accoglimento del ricorso, lo ha annullato.

2. Successivamente R.T.I. Agenzia delle entrate riscossione - GE.SE.T. Italia S.p.a. - Ottogas s.r.l. ha interposto appello, che è stato accolto.

Per quel che rileva in questa sede, in ordine all'eccepita carenza di legittimazione attiva della R.T.I., il giudice di secondo grado ha osservato che la R.T.I. era costituita da tre distinti soggetti a cui erano affidati distinti compiti e, nel merito, che Ottogas s.r.l. era responsabile di attività marginali che non richiedevano la predetta iscrizione. Diversamente, i concessionari (Equitalia e Geset Italia s.p.a.) erano titolari del predetto requisito ed infatti il rappresentante di quest'ultima risultava sottoscrittore dell'atto emesso. Sicché il giudice di merito ha riformato la decisione di primo grado, avendo quest'ultima rilevato esclusivamente la nullità dell'atto sulla scorta della carenza di legittimazione attiva della R.T.I.

È stata poi esclusa la violazione dell'art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993, non essendo stata provata e documentata la precedente iscrizione nei ruoli TARSU. Alla pari è stata esclusa la violazione dell'art. 74 del d.lgs. n. 507 del 1993 in applicazione della richiamata Cass. n. 20362 del 2017.

Avverso la predetta decisione, la contribuente ha proposto ricorso affidato a sei censure. Resiste con controricorso il Raggruppamento Temporaneo di Imprese Agenzia delle entrate riscossione (già Equitalia Sud) - GE.SE.T. Italia S.p.a. - Ottogas s.r.l.

In prossimità dell'udienza è stata depositata memoria illustrativa.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con la prima censura è denunciata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulle eccezioni concernenti l'illeggibilità dell'avviso di ricevimento e la mancata corrispondenza agli originali degli atti depositati dalla parte avversa in appello, nonché sulla richiesta di esibizione degli originali dei documenti prodotti in giudizio.

La società ricorrente osserva al riguardo di aver richiesto l'esibizione degli originali dei documenti depositati e di aver rappresentato la necessità del confronto con l'originale, disconoscendone comunque l'esistenza.

La ricorrente evidenzia di avere contestato tale circostanza fin dal primo grado e rileva che le ragioni poste a fondamento dell'accoglimento del ricorso erano state espressamente censurate dal R.T.I. nell'atto di appello, a pag. 2, nonché mediante la documentazione prodotta a corredo dell'atto stesso, richiamata, in particolare, a pag. 8 del ricorso. Secondo la ricorrente, l'espressa contestazione dell'esistenza degli atti analiticamente indicati nel ricorso, da pag. 8 a pag. 12, la richiesta di esibizione dell'originale della ricevuta di ritorno, in quanto illeggibile, la contestazione della mancata attestazione di conformità agli originali e l'omessa esibizione del cedolino di spedizione della raccomandata avrebbero reso necessario ordinare il deposito degli originali.

1.2. La censura è infondata.

La ricorrente denuncia l'omessa pronuncia su istanze istruttorie, ma tale doglianza non rientra nel paradigma dell'art. 112 c.p.c.

Infatti, il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

istanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 13716/2016).

2. Vanno, di seguito, trattati unitariamente, stante la loro connessione oggettiva, i motivi secondo e quarto e, successivamente, i motivi terzo e sesto; infine, verrà esaminata la quinta censura.

2.1. Con la seconda censura è denunciata la violazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per aver il giudice di merito deciso in forza di atti mai depositati nel fascicolo di causa.

Il giudice avrebbe ritenuto che Ottogas s.r.l. svolgesse funzioni secondarie sulla base di una documentazione non in atti.

Con la quarta censura si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 e del d.m. n. 289 del 2000 in ordine alla mancata iscrizione all'albo di un soggetto partecipante alla R.T.I., ossia di Ottogas s.r.l.

2.2. Le censure sono infondate.

Si ribadiscono sul tema della legittimazione del R.T.I. le valutazioni espresse da questa Corte con le plurime pronunce intervenute sulla medesima questione (v. Cass. n. 35338/2022, Cass. n. 15518/2025; Cass. n. 22012/2024, Cass. n. 15897/2024 e Cass. n. 31391/2024; Cass. n. 16261/2023), i cui passaggi salienti possono essere così sintetizzati:

- la disciplina del Raggruppamento Temporaneo di Imprese è contenuta nell'art. 37 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice Appalti), che distingue due tipi di raggruppamento, orizzontale (quando, per i servizi e le forniture ed i lavori, tutte le imprese riunite eseguono la medesima prestazione e lavori della stessa categoria di qualificazione) e verticale (quando, invece, per i servizi e le forniture, la mandataria esegue la prestazione principale e le mandanti eseguono le prestazioni secondarie, per i lavori, la mandataria realizza i lavori della categoria prevalente, mentre le mandanti realizzano i lavori delle categorie scorporabili),

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

essendo, inoltre, consentito anche il raggruppamento c.d. misto, che è un raggruppamento verticale in cui l'esecuzione delle singole categorie (per i lavori) o delle singole prestazioni (per i servizi e le forniture) viene assunta da sub-associazioni di tipo orizzontale;

- «[…] come ribadito anche dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St. nn. 435/2005, 2294/2002, 2580/2002), in via generale, in caso di partecipazione alla gara - indetta per l'aggiudicazione di appalto di servizi - di imprese riunite in raggruppamento temporaneo, come nel caso di specie, occorre distinguere nettamente fra i requisiti tecnici di carattere oggettivo (afferenti in via immediata alla qualità del prodotto o servizio che vanno accertati mediante sommatoria di quelli posseduti dalle singole imprese), dai requisiti di carattere soggettivo (che devono essere posseduti singolarmente da ciascuna associata), tanto che può verificarsi l'ipotesi di concorrente che, sebbene fornito di tutti i requisiti di qualificazione, non sia in grado di offrire uno specifico servizio per la cui erogazione avrebbe, in astratto, tutti i titoli in termini di capacità organizzativa, di controllo e di serietà imprenditoriale»;

- «in tale contesto, le certificazioni di qualità sono volte ad assicurare che l'impresa svolga il servizio secondo un livello minimo di prestazioni accertato da un organismo qualificato, sulla base di parametri rigorosi delineati a livello internazionale che valorizzano l'organizzazione complessiva dell'attività e l'intero svolgimento delle diverse fasi; secondo un principio di fondo del sistema, tali certificazioni costituiscono, infatti, un requisito tecnico di carattere soggettivo e devono essere possedute da ciascuna delle imprese associate a meno che non risulti che esse siano incontestabilmente riferite unicamente ad una parte delle prestazioni eseguibili da alcune soltanto delle imprese associate (cfr. Cons. St. nn. 1459/2004, 2569/2002)»;

- «[…] più volte, pertanto, è stato ribadito che sul piano sostanziale la certificazione di qualità, diretta a garantire che un'impresa è in grado di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

svolgere la sua attività almeno secondo un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò preposto, è un requisito che deve essere posseduto da tutte le imprese chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili (cfr., ex plurimis, Cons. St., nn. 4668/2006, 2756/2005, 2569/2002, 5517/2001)»;

- «[…] il consolidato orientamento del Giudice amministrativo è stato peraltro costantemente condiviso e ribadito, per parte sua, anche dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, ad esempio nel parere precontenzioso n. 254 del 10.12.2008, laddove la medesima Autorità ha chiarito come nei raggruppamenti «il requisito soggettivo» in parola debba essere «posseduto» da tutte le imprese chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili» (così, Cass., n. 35338/2022 e, nello stesso senso, Cass., n. 16261/2023).

2.3. Ebbene, i suindicati principi di diritto vanno ribaditi in questa sede e la loro applicazione conduce al rigetto delle censure formulate dalla società ricorrente.

Va rimarcato, infatti, che questa Corte, richiamando varia giurisprudenza amministrativa, ha avuto modo di chiarire che le qualifiche tecniche di carattere soggettivo devono essere possedute da ciascuna delle imprese associate, «[…] a meno che non risulti che esse siano incontestabilmente riferite unicamente ad una parte delle prestazioni eseguibili da alcune soltanto delle imprese associate», precisando che detto requisito soggettivo «[…] deve essere posseduto da tutte le imprese chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili» (così, Cass. n. 35338/2022, richiamata da Cass. n. 16261/2023 e da Cass. n. 31391/2024).

Ciò significa che la predetta qualifica soggettiva, nella specie costituita dall'iscrizione dell'associata nel menzionato albo, deve essere posseduta dalle società appartenenti al R.T.I. che svolgono le attività principali di accertamento e riscossione dei tributi, per le quali il requisito formale è

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

previsto, ma non da quelle che esercitano attività secondarie di mero supporto, non fungibili rispetto alla prestazione principale e aventi funzione meramente servente.

Nel caso in esame, il giudice regionale ha accertato, dando espressamente conto di aver esaminato la documentazione prodotta dalle parti, che Ottogas S.r.l. era responsabile di attività marginali che non richiedevano l'iscrizione nell'Albo istituito con d.m. n. 289 del 2000, in termini peraltro coerenti con la citata giurisprudenza di questa Corte. .

Non conferente, pertanto, si rivela il richiamo all'art. 115 c.p.c.

3. Con la terza censura è denunciata la violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c. poiché il giudice ha deciso su fatti solo enunciati, ma non provati da parte avversa.

Con il sesto motivo è denunciata la violazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., dell'art. 74 del d.lgs. n. 507 del 1993 in ordine al difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato.

3.1. Le censure sono infondate.

Va preliminarmente esclusa l'invocata violazione dell'art. 2697 c.c., atteso che la violazione del citato precetto si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una (anche incongrua) valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questo caso è ipotizzabile soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (*ex multis* Cass. n. 17313/2020).

Premesso quanto innanzi, il giudice di merito ha chiarito, dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte, che nella specie dal contratto sottoscritto dal concessionario risultava il relativo potere di sottoscrizione degli atti.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Sicché la decisione è conforme al principio espresso - sebbene in tema di imposta comunale sulla pubblicità, ma applicabile anche nella specie - secondo cui in caso di delega da parte dell'ente pubblico dei poteri di accertamento e riscossione al concessionario, la sottoscrizione del provvedimento impositivo è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché questo risulti, unitamente alla fonte dei dati, in un apposito atto sottoscritto dal concessionario, che assolve alla medesima funzione garantita, nell'ipotesi di gestione diretta dell'imposta da parte dell'ente pubblico, dal "provvedimento di livello dirigenziale" di cui all'art. 1, comma 87, secondo alinea, della l. n. 549 del 1995 (Cass. n. 31707/2018).

Anche di recente, questa Corte (Cass. n. 15962/2025) ha ribadito che in tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la relativa sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, norma speciale che conserva la sua efficacia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non necessaria la determina dirigenziale di delega, poiché l'avviso di accertamento riportava il nominativo a stampa del legale rappresentante della società concessionaria, che aveva mantenuto su di sé la responsabilità della procedura automatizzata).

Peraltro, lo stesso contribuente nel ricorso ha riconosciuto che l’atto era stato sottoscritto dal responsabile della RTI (v. p. n. 16).

4. Con il quinto motivo si deduce la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993 per non aver dichiarato la decadenza dell’azione svolta dall’ente impositore.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La censura è infondata perché, nella specie, non opera l'art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993. Tale norma attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione.

Sul punto, la Commissione regionale, con accertamento fattuale non sindacabile con il paradigma censorio prescelto, ha accertato che non risultava provata la precedente iscrizione nei ruoli Tarsu del contribuente, il che esclude l'operatività della suddetta norma.

Ancora, il giudice d'appello ha rappresentato, nella parte espositiva della pronuncia, che l'avviso di accertamento impugnato era stato emesso a seguito di omesso pagamento dell'avviso di pagamento n. 30872 notificato il 3 ottobre 2014, il quale – giova sottolinearlo - costituisce atto solo facoltativamente impugnabile e che non preclude l'adozione dell'atto tipico necessariamente impugnabile (l'avviso di accertamento oggetto di causa).

In tale contesto, riceve applicazione l'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006 e, dunque, il termine quinquennale di decadenza, come affermato da Cass. n. 14043/2019. E poiché il tributo si riferisce all'anno 2013 e l'avviso di accertamento è stato notificato il 9 novembre 2017, tale termine non era ancora decorso.

5. Alla stregua di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2026.

Il Presidente

Ugo Candia

Corte di Cassazione - copia non ufficiale